(N. 261-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE ZOLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 dicembre 1953 (V. *Stampato N.* **153**)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1953

Comunicata alla Presidenza il 16 dicembre 1953

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sul quale, d'incarico della Commissione da me presieduta, ho l'onore di riferirvi, ha la sua prima origine nelle dichiarazioni che il Presidente del Consiglio faceva al Senato il giorno 19 agosto u. s. Egli dichiarava allora che il Governo, mentre intendeva riaffermare la esigenza di difendere la maestà della legge, accogliendo tuttavia l'invito da varie parti ad esso rivolto, avrebbe presentato un provvedimento di clemenza, ispirato a sensi di larga umanità, nell'intento anche di contribuire, ancora di più, alla distensione degli animi e nella persuasione che la clemenza è il volto cristiano della giustizia.

In coerenza a tali dichiarazioni, che venivano direttamente approvate da diversi intervenuti nella discussione e indirettamente approvate dalla maggioranza del Senato colla concessione della fiducia, il Ministro di grazia e giustizia presentava il 22 settembre u. s. un disegno di legge contenente delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto; e contemporanea-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

mente altro disegno di legge per la liberazione condizionale dei condannati per reati commessi per fine politico, sul quale oggi stesso a parte viene riferito.

Il disegno di legge, modificato sostanzialmente dalla Camera dei deputati nel suo contenuto, in quanto limitato alla delegazione al Presidente della Repubblica per concessione di indulto, viene oggi al vostro esame.

Il primo quesito che si è posto la Commissione è stato se dovesse confermarsi la limitazione del provvedimento alla concessione del solo indulto o se dovesse ritornarsi alla iniziale proposta del Governo di concessione altresì di amnistia. Ed è stata pressochè unanime nel ritenere che dovesse seguirsi questa seconda via, che essa non ha ritenuto preclusa al Senato da diversa deliberazione dell'altro ramo del Parlamento.

Ciò sia in vista dei motivi che avevano dato impulso all'atto di clemenza, sia per una ragione di giustizia. Non è sembrato per vero conforme a giustizia che allorquando si concedeva un beneficio — di innegabile larghezza — a tutti i condannati, anche per i più gravi reati, non dovesse usarsi una maggiore clemenza verso coloro che apparissero colpevoli di reati di minore gravità; il quale concetto trova sua conferma nella quasi totalità dei precedenti legislativi, nei quali — salvo isolate eccezioni determinate da circostanze particolarissime — i due provvedimenti sono stati congiuntamente sanciti.

E in relazione a questo stesso criterio di obbligo di maggiore clemenza per i reati minori la Commissione — in coerenza anche qui col sistema tradizionale — ha ritenuto che dovesse la amnistia riferirsi a reati puniti con pena edittale massima superiore nella sua durata alla durata dell'indulto concesso. E poichè questa era stata portata dalla Camera dei deputati dai due anni previsti nel progetto ministeriale a tre anni, nel che la Commissione consentiva, si è ritenuto giusto allargare la amnistia dai reati punibili con pena massima di anni tre, come previsto nel disegno di legge ministeriale, ai reati punibili con pena massima di anni quattro.

Ha ritenuto però la Commissione che la amnistia, che è incrinatura dell'ordine giuridico dettata in un determinato momento da considerazioni politiche e sociali, non potesse esterdersi a quelle forme di reato che vanno contro la coscienza morale dei cittadini, o urtano contro il loro sentimento verso la Patria, o minano la autorità e la stessa saldezza dello Stato.

Ispirata a questi princìpi la Commissione ha ritenuto di dover stabilire, con opportuna modificazione del testo originario, che la amnistia non si applica ad una serie di reati contro la morale ed il buon costume, a talune forme di vilipendio che non possono non offendere il sentimento di tutti i cittadini quale che ne sia il pensiero politico, ai reati militari e di conseguenza al reato di istigazione dei militari alla disobbedienza, ai reati finanziari — escluse talune ipotesi minori e potrebbe dirsi minime — a diverse forme di reato contro la pubblica amministrazione, e a talune forme di reato contro la amministrazione della Giustizia.

Taluni Commissari avevano anche proposto che la amnistia si estendesse — in sostituzione del testo approvato dalla Camera dei deputati, che per questi casi prevede un largo indulto — a qualsiasi delitto politico, o commesso o comunque riferibile in tutto od in parte alla situazione determinatasi nel Paese per gli eventi bellici e successive ripercussioni, commessi non oltre il 18 giugno 1946, eccettuate la strage ed i delitti determinati da fine di lucro.

Ma la Commissione non ha creduto di discostarsi dai criteri che ispirarono il decreto di amnistia del 22 giugno 1946, che escluse dal beneficio della amnistia coloro che per le funzioni di cui erano investiti avevano avuto una elevata responsabilità, come pure coloro che avevano nella esecuzione o in occasione dei delitti commesso o partecipato a commettere uccisioni, stragi, saccheggi o sevizie particolarmente efferate, oppure erano stati indotti al delitto da uno scopo di lucro.

Il ricordo atterrito ed inorridito ed assai spesso dolorante di simili fatti è ancora troppo vivo e resterà ancora per molto tempo troppo vivo nella mente di coloro che ne furono testimoni o vittime perchè possa ritenersi che un atto di clemenza possa giovare ad una effettiva pacificazione, chè esso per contro provocherebbe o potrebbe provocare un senso di

reazione anche negli animi già rassegnati nel dolore. E d'altro canto la esperienza del passato e il dilagare di riprovevoli manifestazioni orali e scritte, e l'intensificarsi dei tentativi di capovolgimento di responsabilità politiche e morali lascia nei meno ottimisti il dubbio che un atto di effrenata clemenza porterebbe veramente ad una pacificazione o non sarebbe per contro per gli uomini di non buona volontà motivo di anche maggiore tracotanza.

Taluni membri della Commissione hanno ritenuto che si dovesse andare oltre il limite temporale di quattro anni, stabilito per la concessione della amnistia per tutti i reati, per il reato di diffamazione aggravata commesso a mezzo della stampa: e la Commissione ha a maggioranza deliberato in tal senso.

Ha poi la Commissione ritenuto di dover chiudere con un provvedimento definitivo di amnistia taluni residui di situazioni superate nel tempo; e pertanto ha deliberato di proporre la amnistia per i reati previsti dal decreto 23 aprile 1943, n. 245, nonchè per il delitto di assenza dal servizio commesso dai militari nel periodo dall'8 settembre 1943 al 15 aprile 1946.

E con tali esclusioni ed estensioni essa propone a voi un articolo aggiuntivo, che per ragione di corretta sistematica dovrebbe prendere il n. 1.

* * *

L'articolo 2 del testo della Commissione riproduce senza modificazioni di sostanza il testo approvato dalla Camera.

Con tale articolo, per i reati politici commessi dall'8 settembre 1943 al 18 giugno 1946 di coloro che abbiano appartenuto a formazioni armate ed inerenti a fatti bellici, è prevista la commutazione dell'ergastolo nella reclusione per anni 10; la riduzione ad anni due della pena superiore ad anni venti, ed il condono totale della pena non superiore ad anni venti.

Non ha bisogno di essere sottolineata la portata amplissima di clemenza di queste disposizioni: alle quali si aggiunge in altro disegno di legge una modificazione delle norme sulla liberazione condizionale, col che si viene a rendere teoricamente possibile la liberazione anche dei non molti ancora detenuti contemplati in queste disposizioni.

Si dispone poi (lettera *b*) per gli altri reati commessi da coloro che appartennero a formazioni armate non oltre il 18 giugno 1946, la commutazione dell'ergastolo nella pena di venti anni, e la riduzione di otto anni della reclusione (cumulati questi benefici con quelli concessi dai precedenti provvedimenti di clemenza).

Come al Senato è noto di particolare gravità era rimasta, in forza delle condizioni apposte ai precedenti decreti, la posizione dei latitanti: il disegno di legge approvato dalla Camera concede ai latitanti gli stessi benefici concessi a coloro che si trovano in stato di detenzione, equiparandone la posizione.

Per ogni altro reato, da chiunque e in qualsiasi tempo commesso, è, come è stato accennato, concesso condono di anni tre per le pene detentive, e di lire 300.000 per le pene pecuniarie.

Infine, oltre ad altre disposizioni che non è il caso di illustrare perchè basta la semplice lettura di esse, si ripete la esclusione dei reati militari e di quelli finanziari, eccezion fatta per questi, anche in questa sede, di talune minori infrazioni.

* * *

Il reinserimento nella legge del provvedimento di amnistia consiglia di reintrodurre quelle disposizioni che si leggevano nell'articolo 3 del testo ministeriale e che sotto lo stesso numero la Commissione ripropone. Trattasi a dir vero di criteri di applicazione, che costituiscono massime di giurisprudenza oramai assodate: ma non è sembrato alla Commissione inutile dare ad esse il crisma della massima certezza che deriva dalla legge.

L'articolo 4, infine, contiene le disposizioni oramai tradizionali in ordine alla applicazione della amnistia ai recidivi (lettera *a*); alla valutazione dei precedenti penali (lettera *b*) alla revoca di diritto del condono in caso di nuove condanne per delitti punibili con pena inferiore ad un anno (lettera *c*), alle condizioni per il godimento del condono e dell'indulto in tema di reati finanziari lettera *d*), e infine (lettera e) la data limite per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto.

La Commissione ha confermata tale data in quella antecedente al giorno di presentazione della legge, in ossequio a quanto consentito dalla Costituzione. Tale soluzione è

apparsa preferibile a quella proposta nel testo ministeriale, 18 agosto, giorno anteriore alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, non sembrando che tale preannuncio possa costituire quell'elemento certo che nello spirito della Costituzione impedisce di risalire più addietro nel tempo.

* * *

Il travagliato *iter* parlamentare di questo disegno di legge ha fatto sì che esso venga all'approvazione poco dopo l'inizio di un Anno che è per il sentimento religioso della maggioranza del popolo italiano di particolare solennità e conforto; e ha fatto sì che esso possa, come la Commissione si augura, ricevere la sua applicazione alla vigilia di una Solennità che tutti i popoli di civiltà cristiana festeggiano come data di redenzione e di pace.

La Commissione, tale coincidenza vuole sottolineare per trarne, per coloro cui si rivolge la clemenza della Repubblica, monito ed auspicio di redenzione e di pace; e parimenti per tutto il popolo italiano invito ed augurio di pace e di concordia.

ZOLI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per ogni reato, non militare o finanziario, per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, oppure soltanto una pena pecuniaria.

L'amnistia non si applica ai delitti di: istigazione di militari a disobbedire alle leggi; vilipendio alle Forze armate; vilipendio alla Nazione italiana; vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato; corruzione, di cui al titolo secondo del capo primo del Codice penale, eccezion fatta per l'ipotesi di cui all'articolo 318, capoverso; istigazione alla corruzione; falso giuramento; falsa testimonianza; falsa perizia o interpretazione; frode processuale; commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti; atti di libidine violenti; pubblicazioni e spettacoli osceni; corruzione di minorenni; istigazione alla prostituzione a norma degli articoli 531 e 532 del Codice penale; tratta di donne e di minori a norma dell'articolo 535 del Codice penale; truffa aggravata; violazione delle disposizioni penali per il controllo delle armi;

b) per tutti i reati preveduti dal regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e sue successive modificazioni, nonchè per tutti i reati preveduti da leggi antecedenti e successive al decreto-legge anzidetto in ordine alla disciplina dei consumi, degli ammassi e dei contingentamenti;

c) per il reato di diffamazione a mezzo della stampa;

d) per i reati militari di assenza dal servizio preveduti dagli articoli 146, 147, prima parte, e 151 del Codice penale militare di guerra, commessi dall'8 settembre 1943 al 15 aprile

1946, in quanto non siano stati compresi in precedenti decreti di amnistia;

e) per ogni reato, non militare o finanziario, per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a sei anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, commesso da minori di anni diciotto, ferme restando le esclusioni di cui alla lettera *a*);

f) per i reati finanziari preveduti:

1) dalle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione, per i quali sia comminata l'ammenda non superiore nel massimo a lire 50 mila;

2) dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, per i quali sia comminata la multa o l'ammenda, non congiunte a pena detentiva, non superiore nel massimo a lire 2.250.000.

L'amnistia è estesa alle infrazioni prevedute dalle leggi sulla imposta generale sull'entrata, quando esse siano connesse ai reati preveduti nel precedente comma.

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto:

a) per i reati politici ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale, e per i reati connessi, nonchè per i reati commessi da coloro che abbiano appartenuto a formazioni armate ed inerenti a fatti bellici dall'8 settembre 1943 al 18 giugno 1946:

1) commutando la pena dell'ergastolo nella reclusione per anni dieci ovvero, se l'ergastolo è stato già commutato in reclusione per effetto di indulto, riducendo ad anni dieci la pena della reclusione, sostituita a quella dell'ergastolo;

2) riducendo ad anni due la pena della reclusione superiore ad anni venti e condonando interamente la pena non superiore ad anni venti;

Art. 2.

Identico.

a) per i seguenti reati commessi dall'8 settembre 1943 al 18 giugno 1946: reati politici, ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale, e i reati connessi; nonchè i reati inerenti a fatti bellici, commessi da coloro che abbiano appartenuto a formazioni armate:

1) commutando la pena dell'ergastolo nella reclusione per anni dieci e, qualora l'ergastolo sia stato già commutato in reclusione per effetto dell'indulto, riducendo ad anni dieci la pena della reclusione sostituita a quella dell'ergastolo;

2) *identico.*

b) per ogni reato commesso non oltre il 18 giugno 1946 da coloro che appartennero a formazioni armate, e non fruiscano del beneficio indicato nella precedente lettera *a*):

1) commutando la pena dell'ergastolo nella reclusione per anni venti e, se l'ergastolo è stato già commutato in reclusione per effetto di indulto, riducendo di anni otto la pena della reclusione, già sostituita a quella dell'ergastolo;

2) riducendo di anni otto la pena della reclusione.

In nessun caso la pena residua può superare gli anni venti.

I benefici previsti nelle lettere *a*) e *b*) del presente articolo si cumulano con quelli concessi dai precedenti provvedimenti di clemenza e devono essere applicati anche a coloro che si siano trovati o si trovino in stato di latitanza;

c) per ogni altro reato, non militare o finanziario, limitatamente a pene detentive non superiori a tre anni e a pene pecuniarie non superiori a lire trecentomila. Di altrettanto saranno ridotte le pene superiori.

La misura del condono è di anni cinque per coloro che all'epoca del commesso reato non avevano compiuto gli anni diciotto e di anni quattro per coloro che alla data della presente legge hanno superato gli anni settanta.

Per coloro che furono liberati durante gli eventi bellici e poi nuovamente arrestati o che si costituiranno in carcere entro tre mesi dalla data del decreto, è condonata metà del periodo di pena durante il quale rimasero in libertà.

Per le pene inflitte con l'aggravante dello stato di guerra, prevista dalla legge 16 giugno 1940, n. 582, modificata dal regio decreto-legge 30 novembre 1942, n. 1365, dal decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64, fuori dei casi indicati nelle precedenti lettere *a*) e *b*), sarà altresì concessa la riduzione di un terzo della pena o, trattandosi dell'ergastolo, la commutazione nella reclusione per anni venticinque, applicandosi poi l'indulto previsto nel primo comma della presente lettera *c*) sulla pena ridotta o commutata.

b) *identico*:

1) commutando la pena dell'ergastolo nella reclusione per anni venti e, se l'ergastolo è stato già commutato in reclusione per effetto di indulto, riducendo di anni otto la pena della reclusione già sostituita a quella dell'ergastolo;

2) *identico*.

Identico.

Identico.

c) *identico*.

Identico;

Per coloro che furono liberati durante gli eventi bellici e poi nuovamente arrestati o che si costituiranno in carcere entro tre mesi dalla data del decreto, è altresì condonata metà del periodo di pena durante il quale rimasero in libertà.

Identico.

Le pene accessorie indicate nell'articolo 32, primo comma, del Codice penale, saranno condonate in tutti i casi in cui l'ergastolo sia commutato in pena detentiva temporanea:

d) per i reati finanziari previsti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, relativamente alle multe o alle ammende, non siano superiori a lire duemilioniduecentocinquantamila, anche se congiunte a pena detentiva. Di altrettanto sono ridotte le pene superiori.

L'indulto è esteso alle multe o ammende applicate per le infrazioni alle norme in materia di dogane e di imposte di fabbricazione, quando il loro ammontare non superi le lire centomila. Di altrettanto sono ridotte le pene superiori.

L'indulto è altresì esteso alle infrazioni previste dalle leggi sulla imposta generale sull'entrata, quando siano connesse ai reati previsti nei precedenti commi e nei limiti negli stessi indicati.

Art. 2.

Il Presidente della Repubblica è inoltre delegato a stabilire:

a) che, fermo restando il divieto indicato nell'articolo 151, ultimo comma, del Codice penale, l'indulto si applicherà anche ai recidi-

Identico.

d) per i reati finanziari preveduti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinico dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, relativamente alle multe o alle ammende, non superiori a lire duemilioniduecentocinquantamila, congiunte a pena detentiva. Di altrettanto sono ridotte le pene superiori.

Identico.

Identico.

Art. 3.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione della amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;

c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti esclusa la recidiva;

d) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età.

Art. 4.

Identico:

a) che, fermo restando il divieto indicato nell'articolo 151, ultimo comma, del Codice penale, l'indulto si applicherà anche ai reci-

divi, salvo che alla data della presente legge abbiano riportato una o più condanne, sia pure con una medesima sentenza, a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente a quattro anni e salvo che si tratti di reati previsti nelle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1, per i quali l'indulto è applicato anche se ricorre l'ipotesi della recidiva;

b) che, nella valutazione dei precedenti penali, non si terrà conto delle condanne dichiarate estinte per precedenti amnistie, nè dei reati estinti alla data della presente legge per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del Codice penale, nè delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione;

c) che il condono per i reati comuni è revocato di diritto, qualora chi ne abbia usufruito riporti altra condanna per delitto non colposo punibile con pena detentiva superiore nel massimo ad un anno, commesso entro cinque anni dalla data della presente legge;

d) che l'indulto per i reati finanziari è subordinato alle seguenti condizioni:

1) trattandosi di mancato pagamento del diritto o del tributo evaso, il trasgressore paghi il diritto o il tributo stesso entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;

2) il trasgressore non abbia già subìto condanna a pena detentiva per uno dei fatti previsti dalle leggi richiamate nell'articolo 1, lettera *d*), della presente legge;

e) che l'indulto avrà efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 21 settembre 1953, salvo quanto è stabilito nell'articolo 1, lettere *a*) e *b*).

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle condanne pronunciate dai tribunali militari alleati in Italia.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

divi, salvo che alla data della presente legge abbiano riportato una o più condanne, sia pure con una medesima sentenza, a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente a quattro anni e salvo che si tratti di reati previsti nelle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 2, per i quali l'indulto è applicato anche se ricorre l'ipotesi della recidiva;

b) che, nella valutazione dei precedenti penali, non si terrà conto delle condanne estinte per precedenti amnistie, nè dei reati estinti alla data della presente legge per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del Codice penale, nè delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione;

c) *identico;*

d) che l'amnistia e l'indulto per i reati finanziari sono subordinati alle seguenti condizioni:

1) *identico;*

2) il trasgressore non abbia già subìto condanna a pena detentiva per uno dei fatti previsti dalle leggi richiamate nell'articolo 2, lettera *d*), della presente legge;

e) che l'amnistia e l'indulto avranno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 21 settembre 1953, salvo quanto è stabilito nell'articolo 1, lettera *d*) e nell'articolo 2, lettere *a*) e *b*).

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.